



Regione Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it
PEO: dg.11@regione.campania.it

Ufficio Legislativo del Presidente
PEO: legislativo.presidente@regione.campania.it

e p.c. Assessore alla Formazione
PEO: assessorato.formazione@regione.campania.it

Oggetto: Nota di riscontro all'Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Luigi Cirillo (Azione - Per - P.R.I.) - R.G. n. 1024 - concernente *"Criticità nell'accesso ai corsi di formazione professionale autofinanziati nel settore funebre e ostacoli all'inserimento lavorativo dei giovani"* - PROT. 2025-8008/U.D.C.P./GAB/UL del 04/04/2025U.

In merito al punto 1) della Interrogazione presentata, si precisa quanto di seguito.

Lo Spid si può definire come un'identità Digitale pensata per consentire l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e degli Enti privati aderenti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, conosciuto come Decreto Spid, definisce l'identità digitale come una *"rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale"*.

L'identità digitale trasforma la persona in un utente certificato che può accedere a un sistema attraverso delle credenziali univoche. L'uso dello Spid è ormai largamente diffuso per l'accesso ai pubblici concorsi e al mondo del lavoro. Basti dire che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prevede – come altre realtà dell'amministrazione pubblica – l'accesso ai servizi online del Ministero, dal 15 novembre 2020, tramite Spid.

L'uso dello Spid, peraltro, non presenta particolari difficoltà tecniche e richiede sommarie conoscenze informatiche; quindi, considerata anche la diffusione universale degli strumenti informatici, appare di facile utilizzazione.

In ogni caso, lo Spid garantisce la celerità della procedura, il rispetto della privacy e la sicurezza dei

dati in misura tale da essere preferibile ad altri sistemi.

Nel 2012 è stata istituita L'**Agenzia per l'Italia digitale** (abbreviata in **AgID**), un'agenzia pubblica il cui obiettivo primario è quello di predisporre e gestire progetti finalizzati all'adozione di nuove tecnologie e risorse digitali nella Pubblica Amministrazione, al fine di raggiungere il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della stessa, al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Alla luce di tali osservazioni non si ritiene ipotizzabile il ricorso a strumenti diversi dallo Spid per l'iscrizione ai corsi autofinanziati, una tale scelta rappresenterebbe un segnale involutivo rispetto al processo di digitalizzazione di cui la pubblica amministrazione e, quindi, la scrivente Amministrazione Regionale è promotrice e fautrice. Infine, ma non certo per importanza, non può non considerarsi che gli utenti in questione sono soggetti che si affacciano al mondo del lavoro e come tali si auspica che abbiano o, quantomeno, dovrebbero avere, una discreta familiarità con gli strumenti informatici.

In merito al punto 2) della Interrogazione presentata, si precisa quanto di seguito.

La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale non si occupa di Formazione Professionale;

- l'avvio dei corsi è gestito direttamente dalle Agenzie Formative che stabiliscono il calendario delle attività e la data di inizio corso;
- le Agenzie Formative programmano la data di fine corso nell'ambito dei termini massimi previsti per la singola tipologia corsuale (durata complessiva del percorso formativo);
- da una ricognizione delle date di esame dei percorsi formativi afferenti ai servizi funebri, realizzati nell'arco temporale compreso tra il 01/03/2024 e 01/03/2025, risulta una media di 49 giorni tra la chiusura del percorso da parte dell'Agenzia Formativa e la data dell'esame finale; tale media si riduce a 43 giorni se si considerano i profili di operatore funebre e direttore tecnico di impresa funebre (tale dato risulta comprensivo anche di eventuali tempistiche legate sia a eventuali richieste di integrazione documentale rivolte al Soggetto Attuatore – Agenzia Formativa che per la programmazione dell'esame);
- l'attuale flusso informativo, allo stato attuale, non consente di programmare la calendarizzazione degli esami finali nella fase di avvio dei percorsi, in quanto una serie di documenti risultano disponibili solo a percorso ultimato.

In merito al punto 3) della Interrogazione presentata, si precisa quanto di seguito.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 12/10/2021 - ex Allegato A - approva il *"Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale"*, il quale al paragrafo 6 intitolato *"Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti"*, prevede quanto segue:

- per l'accesso alle diverse tipologie di percorsi formativi è richiesta l'età minima di 18 anni compiuti ed il possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un apprendimento pari almeno a EQF n-1 (fatto uguale a "n" il Livello EQF in uscita per la singola Qualificazione), acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella

formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi";

- per le Qualificazioni di Livello EQF 2 e 3 è richiesto il possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione;
- per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri l'accesso ai percorsi è condizionato all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana - scritta e orale - che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione;
- tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga;
- il possesso di specifica qualificazione rappresenta sempre condizione per l'accesso all'esercizio della funzione di Direttore tecnico di impresa funebre e di Responsabile dell'attività cimiteriale;
- per le altre attività in ambito funerario e cimiteriale è consentito l'esercizio della funzione in via continuativa anche a personale sprovvisto dello specifico titolo con l'obbligo di acquisizione contestuale di qualifica professionale (da intendersi quale requisito di idoneità alla mansione), nel termine di dodici mesi decorrenti dalla stipula del primo contratto di lavoro (da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro). Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame i soggetti che risultano essere in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla specifica qualificazione, purché il grado di correlazione sia tale da poterne riconoscere l'equivalenza.

I profili professionali afferenti alle attività cimiteriali sono i seguenti:

- *Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura*
- *Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione*
- *Operatore funebre*
- *Operatore dei servizi di tanatoprassi*
- *Personale amministrativo addetto alla custodia (nell'ambito dei servizi cimiteriali)*
- *Cerimoniere delle strutture per il commiato*
- *Direttore tecnico dell'impresa funebre*
- *Responsabile dell'attività cimiteriale*

Più precisamente tali profili si occupano delle seguenti attività:

- l'Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura si occupa di tutte le attività legate alla sepoltura e alla manutenzione del cimitero;
- l'Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione è una figura specializzata che gestisce le operazioni di cremazione di una salma;
- l'Operatore funebre si occupa di gestire le pratiche e i servizi funebri dalla consegna del corpo ai parenti fino alla sepoltura o cremazione;

- l'Operatore dei servizi di tanatoprassi si occupa di preparare la salma per le onoranze funebri;
- il Personale amministrativo addetto alla custodia (nell'ambito dei servizi cimiteriali) svolge le funzioni di aggiornamento e mantenimento dei registri, vigila sulle attività svolte dagli addetti alle operazioni cimiteriali e di sepoltura, controlla la regolarità della documentazione e dei feretri che arrivano al cimitero. È in grado di gestire i rapporti con i dolenti nel rispetto dei diversi riti religiosi e non;
- il Cerimoniere delle strutture per il commiato è una figura che accompagna le famiglie nella fase del lutto, in particolare durante il commiato;
- il Direttore tecnico dell'impresa funebre è una figura professionale che gestisce l'agenzia di onoranze funebri in tutti i suoi aspetti;
- il Responsabile dell'attività cimiteriale è una figura che gestisce il cimitero e il personale addetto alle operazioni di sepoltura.

Da quanto sopra rappresentato appare evidente la delicatezza della materia che ci occupa e la peculiarità dell'attività esercitata, fattori che hanno portato a prevedere quale requisito minimo di età il compimento del 18° anno, peraltro condiviso anche mediante confronto con Associazioni di Categoria, al fine di assicurare la giusta maturità emotiva e psicologica da parte dei soggetti interessati ad intraprendere i suddetti percorsi professionali.

IL DIRIGENTE